

L'istanza dev'essere inviata entro il 30 aprile 2019

31 dicembre 2018

Per poter estinguere a saldo e stralcio i carichi affidati all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, l'interessato deve presentare – entro il 30 aprile 2019 – la dichiarazione che sarà disponibile nel sito internet dell'agenzia delle Entrate-Riscossione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (DL 119/2018). In altri termini, entro l'8 gennaio saranno disponibili i modelli per aderire alla sanatoria.

Nella dichiarazione il contribuente dovrà attestare i propri requisiti (Isee o stato di sovraindebitamento) per poter accedere alla definizione e dovrà altresì specificare quali debiti intende definire.

Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in un massimo di cinque rate, secondo le seguenti modalità:

il 35% con scadenza il 30 novembre 2019,

il 20% con scadenza il 31 marzo 2020,

il 15% con scadenza il 31 luglio 2020,

il 15% con scadenza il 31 marzo 2021.

il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Il contribuente, nella dichiarazione, dovrà indicare il numero massimo di rate cui intenderà pagare.

In caso di dilazione si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Così come per la rottamazione-ter, nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non ci sarà la decadenza dai benefici e comunque non sono dovuti interessi.

Come detto, l'estinzione agevolata per saldo e stralcio è possibile anche per i debiti che sono stati già oggetto delle precedenti rottamazioni per le quali il

debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale pagamento delle somme dovute. I versamenti effettuati saranno scomputati dal totale dovuto ai fini dell'estinzione agevolata (ma se sono superiori al dovuto non è possibile la restituzione).

La norma, poi, rinviando alle indicazioni della rottamazione-ter (articolo 3, Dl 119/2018) precisa che ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme dovute si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avesse già integralmente corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque presentare la dichiarazione prevista.

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della Riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione e, in caso di pagamento rateale, l'importo dovuto e la relativa scadenza di ciascuna rata.

Sempre entro il 31 ottobre, se fossero insussistenti i requisiti necessari ovvero si trattasse di debiti non definibili, l'Agenzia notificherà l'eventuale rigetto della domanda di estinzione.

In tal caso, l'agente della Riscossione è tenuto ad avvertire il contribuente dell'eventuale possibilità di definire attraverso la rottamazione ter i medesimi debiti, indicando a tal fine l'ammontare complessivo delle somme dovute, già ripartito in 17 rate, e la scadenza di ciascuna di esse.

La prima di tali rate, di ammontare pari al 30% del dovuto, dovrà essere corrisposta entro il 30 novembre 2019; il restante 70% sarà ripartito in rate di pari importo, in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Anche in questo caso, a partire dal 1° dicembre 2019, si applicheranno gli interessi al tasso del 2% annuo.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato: mediante domiciliazione sul conto corrente;

mediante bollettini precompilati, inviati dall'agente della Riscossione;
presso gli sportelli dell'agente della Riscossione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA